

ALLEGATO "A"

N. 4105 del Repertorio

N. 2551 della Raccolta

STATUTO

Titolo I - Denominazione - Sede - Scopi

Art. 1 - È costituita, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del codice civile, una Fondazione denominata **"Fondazione Comunità Val di Noto ETS - ente filantropico"**.

Art. 2 - La Fondazione ha sede in Siracusa.

La variazione di indirizzo nel medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ed eventuali comunicazioni dovranno essere disposte se previste per legge.

Il Consiglio può istituire sedi secondarie.

Art. 3 - Scopi e Attività

La Fondazione intende operare a favore della collettività in ambito sociale, culturale ed economico promuovendo e gestendo le proprie attività nel territorio della Sicilia e in particolare del Val di Noto con i seguenti scopi:

- promuovere processi di crescita delle persone e delle comunità, a partire dalle situazioni di maggiore fragilità sociale, con prioritaria attenzione al superamento delle diverse forme di emarginazione (per es. donne e bambini con difficoltà familiari e sociali, persone senza fissa dimora, detenuti, ex detenuti e familiari di detenuti, immigrati);
- promuovere la coesione sociale;
- promuovere una economia sociale e solidale;
- promuovere l'apertura dei sistemi locali allo scambio di risorse, conoscenze, opportunità, all'attrazione di talenti creativi.

Ai fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore si specifica che, nel rispetto degli scopi come sopra indicati dai fondatori, la Fondazione svolgerà in via principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281;
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o re-

ligioso;

h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

i) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

l) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

m) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

n) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

o) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

p) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

q) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

r) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Fondazione potrà:

- progettare ed attuare piani di "fund raising" (raccolta fondi);
- stipulare ogni più opportuno atto o contratto per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve, medio e lungo termine, la concessione di contributi o di altre forme di intervento o con ogni tipo di garanzia anche reale, la sottoscrizione di atti di obbligo o di sottomissione per la concessione in uso di beni pubblici, la stipula di specifiche convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, che siano giudicate opportune per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti o gestiti anche per concessione amministrativa, in modo da conservare o eventualmente ripristinare le loro caratteristiche artistiche e storiche;
- accettare legati, lasciti e donazioni;
- finanziare scuole e corsi di formazione nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- finanziare attività di ricerca;
- finanziare progetti e programmi sociali, culturali, ambientali e di rigenerazione urbana nonché di sviluppo locale endogeno e sostenibile, anche promossi da altre organizzazioni senza scopo di lucro che intendono perseguire i medesimi obiettivi della Fondazione

Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, potrà svolgere attività produttive re-

sponsabili sul piano ambientale e sociale i cui proventi saranno destinati agli scopi sociali.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalla legge, con particolare riferimento alla specifica disciplina degli enti filantropici. A tal fine è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.

La Fondazione svolge attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'attività erogazione di beni e servizi a sostegno delle attività di interesse generale o di persone svantaggiate, nonché l'attività di raccolta fondi e risorse in genere, è svolta dalla Fondazione nel rispetto dei principi di autonomia, indipendenza, correttezza trasparenza efficienza ed eticità.

La Fondazione rende pubblici, mediante inserimento nel proprio sito internet, nel proprio bilancio sociale e con altre modalità idonee ad assicurare l'adeguata divulgazione, i progetti sostenuti nell'ambito della propria attività istituzionale.

Titolo II - Patrimonio

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

- a) dai conferimenti effettuati mediante singoli atti di dotazione da parte dei soci fondatori;
- b) dai beni mobili e immobili che pervengono alla Fondazione a qualsiasi titolo con destinazione di patrimonio;
- c) da elargizioni, contributi e/o somme, attribuite alla Fondazione in conto capitale, da persone fisiche, Enti pubblici e Privati espressamente destinati al perseguimento dello scopo della stessa;
- e) da quanto successivamente acquisito a titolo gratuito o oneroso e dai relativi incrementi.

La Fondazione gestisce il patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità per i diversi progetti, nel rispetto dei principi del Codice del Terzo settore.

Il patrimonio della Fondazione dovrà essere gestito in modo da generare un impatto sociale e ambientale positivo, principalmente attraverso attività di investimento – anche indiretto - in settori dell'economia particolarmente rilevanti sotto il profilo sociale oltre che economico.

Nella gestione del patrimonio dovranno essere osservati i principi di trasparenza, eticità e correttezza, e rispettati i seguenti criteri: adeguata diversificazione nella scelta degli investimenti al fine di contenerne il rischio; efficienza nella gestione con attenzione all'ottenimento di buoni risultati di gestione e di contenimento dei relativi costi; ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischi di portafoglio scegliendo strumenti di alta qualità e di facile liquidabilità, migliori per rendimento e livello di rischio.

La Fondazione non ha scopo di lucro, essa ha il divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Titolo III - Organi

Art. 6 - Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Comitato dei garanti;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Segretario generale.

Capo I - Il Consiglio della Fondazione

Art. 7 - Il Consiglio della Fondazione si compone di nove membri nominati dai soci fondatori e precisamente:

- due consiglieri designati dall'Ordinario dell'Arcidiocesi di Siracusa;
- due consiglieri designati dall'Ordinario della Diocesi di Noto;
- un consigliere nominato dall'Associazione di volontariato don Giuseppe Puglisi di Modica;
- un consigliere nominato dalla Cooperativa sociale l'Arcolaio di Siracusa;
- gli altri tre consiglieri vengono nominati dagli altri soci in solido con voto a maggioranza semplice.

I consiglieri restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio ha il compito:

- di elaborare le linee fondamentali e gli indirizzi strategici della Fondazione;
- di approvare i piani quinquennali e annuali delle attività;
- di approvare entro il mese di febbraio il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- di apportare le modifiche al presente Statuto;
- di deliberare ogni atto di straordinaria amministrazione;
- di designare due membri del Comitato dei garanti scelti tra rappresentanti dell'associazionismo e della reti di economia sociale;
- di eleggere Presidente e Vicepresidente;
- di individuare i soggetti che designano i membri del Comitato scientifico e di nominare tra di loro il Presidente;
- di nominare ed eventualmente revocare il Segretario Generale e le equipe progettuali a supporto dei processi partecipativi.

I consiglieri sono convocati in Consiglio dal Presidente, che lo presiede, tramite un avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'incontro. L'avviso dovrà pervenire a ciascun consigliere almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Sono valide le convocazioni tramite e-mail. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà dei componenti; è valida la partecipazione tramite video-conferenza. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, ad eccezione di quelle relative alle modifiche dello Statuto che devono essere prese con la maggioranza dei tre quarti dei componenti del Consiglio. Il voto è espresso di norma in modo palese. In caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede. In materia riguardante persone fisiche, su richiesta di almeno tre componenti, il voto dovrà essere espresso in modo segreto. In caso di parità con il metodo del voto segreto si procederà a successive vota-

zioni. I verbali delle deliberazioni del Consiglio della Fondazione devono essere raccolti in ordine cronologico e devono essere sottoscritti dal Presidente del Consiglio e dal segretario verbalizzante.

Capo II - Il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione

Art. 8 - Il Consiglio della Fondazione elegge nel proprio seno un Presidente ed un Vicepresidente, che sarà scelto tra i componenti che esprimono il versante provinciale diverso da quello del Presidente, che coadiuverà il Presidente e lo sostituirà nei casi di assenza e/o impedimento: anch'essi durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. La loro elezione e la loro revoca avvengono con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei consiglieri.

Al Presidente, sostituito nei casi di assenza e/o impedimento dal Vicepresidente, spetta la rappresentanza legale e processuale della Fondazione. Essi esercitano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie. Il Consiglio può deliberare di delegare altri consiglieri alla firma con i limiti che di volta in volta preciserà. Il Presidente, in solido con il Vicepresidente, convoca il Consiglio della Fondazione e lo presiede, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze; sorveglia il buon andamento amministrativo; assicura rappresentanza nei raccordi con il territorio, sintesi culturali e coordinamento delle azioni strategiche; gestisce la fase di indirizzo e di valutazione dei processi di partecipazione per la progettazione che saranno formulati dal Segretario generale e dalle equipe progettuali; cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario.

Capo III - Il Comitato dei garanti

Art. 9 - Il Comitato dei garanti è costituito da:

- il Presidente, che viene nominato da Caritas Italiana;
- il Vicepresidente, che viene nominato dalle associazioni di volontariato aderenti come cofondatori o partner organici;
- un componente nominato dal gruppo dei sovventori.

Compito principale del Comitato dei garanti è quello di valutare la congruità fra gli investimenti e le attività realizzate e gli scopi della Fondazione.

Il Comitato dei garanti deve riunirsi almeno una volta l'anno. I verbali delle deliberazioni del Comitato dei garanti devono essere raccolti in ordine cronologico e devono essere sottoscritti dal Presidente del Comitato e dal Segretario verbalizzante.

I componenti del Comitato dei garanti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati più volte.

Capo IV - Il Comitato scientifico

Art. 10 - Il Comitato scientifico è organo di consultazione del Consiglio della Fondazione e contribuisce alla specificazione delle linee fondamentali e degli indirizzi culturali della Fondazione, che devono comunque essere approvati dal Consiglio della Fondazione, così come previsto dall'art. 8 del presente statuto.

Il Comitato scientifico è composto da esperti nel campo sociale, economico, giuridico e sono designati da soggetti individuati dal Consiglio della Fondazione, in numero deciso dal Consiglio stesso all'inizio di ogni quinquennio. Il Consiglio tra i membri designati nomina il Presidente del Comitato scientifico.

I componenti del Comitato scientifico durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati più volte.

Capo V - Organo di controllo e revisione legale dei conti. Il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico

Art. 11 - La Fondazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico, ai sensi di quanto previsto nell'art. 30 del D.Lgs. n.117/2017. La nomina dell'Orga-

no di controllo spetta all'Assemblea dei Partecipanti ed i componenti sono rieleggibili.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. Essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo svolge le funzioni e i compiti di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, oltre alle funzioni che ad esso siano assegnate da altre disposizioni di legge.

Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, diviene obbligatoria la revisione legale dei conti. L'organo di controllo può esercitare anche tali compiti, ove sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro ed ove non sia prevista la nomina di un Revisore legale dei conti o di una società di revisione.

L'Organo di controllo dura in carica sino alla approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina.

L'Organo di controllo ha diritto di partecipare ed intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applica quanto già previsto per il Consiglio di Amministrazione.

Al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, o se ritenuto opportuno, la Fondazione prevede la revisione legale dei conti.

Il Revisore legale dei conti o la società di revisione sono nominati dall'assemblea dei partecipanti e durano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina.

La revisione legale dei conti può essere monocratica o collegiale. Nel secondo caso si compone di tre membri i quali nominano all'interno un Presidente.

Nel caso vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più componenti, gli stessi devono essere sostituiti e i nuovi componente restano in carica sino alla scadenza naturale del mandato.

Capo VI - Il Segretario Generale

Art. 12 - Le attività della Fondazione saranno coordinate dal Segretario Generale secondo gli indirizzi del Consiglio della Fondazione che lo nomina. Il Segretario Generale:

- coordina e gestisce le attività dell'organizzazione secondo gli indirizzi del Consiglio della Fondazione (come ad es. i processi partecipativi delle policy permanenti e della progettualità sociale diffusa, l'attivazione della comunicazione e dei rapporti con il territorio, la predisposizione degli atti necessari per amministrare il patrimonio, ecc.);

- può partecipare senza potere di voto al Consiglio della Fondazione.

A supporto dell'azione del segretario sono istituite equipe progettuali nominate dal Consiglio della Fondazione.

Titolo IV - Libri sociali e scritture contabili - Esercizi finanziari - Bilancio

Art. 13 - Libri sociali e scritture contabili

La Fondazione adotta i libri sociali e le scritture contabili previste dal RUNTS e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.

Art. 14 - Esercizi finanziari

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1°(primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Art. 15 - Bilancio

Ove ricorrano i requisiti di legge la Fondazione redige annualmente il Bilancio sociale secondo Linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità alle vigenti disposizioni di legge..

TITOLO V - Compensi e rimborso spese

Art. 16 - I componenti del Consiglio della Fondazione, del Comitato dei garanti, del Comitato Scientifico, delle equipe progettuali non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per conto della Fondazione.

Titolo VI - Durata ed estinzione

Art. 17 - La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

La Fondazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statutari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione.

Con la delibera che propone All'autorità competente l'estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina anche il/i liquidatore/i.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuato dal Consiglio di Amministrazione che operino nei Distretti socio-sanitari 45-46-47-48-49, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Titolo VII - Norma di rinvio e disposizioni transitorie

Art. 18 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017, del Codice Civile e le disposizioni attuative dello stesso nonché le altre norme di legge in materia, in quanto applicabili.

Art. 19 - Disposizioni transitorie

L'inserimento nella denominazione della locuzione "ente filantropico" e l'utilizzo della stessa o dell'indicazione di "ente del Terzo settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con la disciplina vigente, trovano applicazione all'operatività del Registro medesimo.

Tutte le disposizioni del presente statuto concernenti prerogative legate all'adozione della qualifica di ente filantropico e di ente del Terzo settore diverranno efficaci a partire dall'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Firmato: Giovanni Grasso

Firmato: Gloria Lugari Notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 2 D.LGS. 85/2005, CHE SI RILASCIAD AD USO RUNTS, FIRMATA DIGITALMENTE.

SIRACUSA, 12 OTTOBRE 2022

FIRMATO: GLORIA LUGARI NOTAIO